

RACC. AIR



*Ministero del Lavoro, della Salute  
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale delle risorse umane  
e affari generali  
Div. II e Div. III  
Via Flavia, 6 – 00187 ROMA



*Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali*

Partenza - Roma, 08/06/2009  
Prot. 12 / III / 0036400 / 07.01

All' Ordine degli Psicologi del Lazio  
Via Flaminia, 79  
00196 ROMA

c.a. Presidente  
Dott.ssa Marialori Zaccaria

**Oggetto:** Declaratorie profili professionali utili ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali di assunzione pubblica. Osservazioni.

Si riscontra la nota prot. n. 3688 del 12 maggio 2009 di codesto Ordine, che, in riferimento all'ipotesi di accordo collettivo integrativo a stralcio del C.C.N.I., concernente il nuovo sistema ordinamentale di questo Ministero (per il settore lavoro e previdenza sociale e per il settore solidarietà sociale), definito con le OO.SS. il 29 aprile u.s., lamenta la mancata inclusione della "laurea in Psicologia" tra i titoli di studio contemplati per l'accesso dall'esterno nei diversi profili professionali della terza area, ed in particolare, in quello di funzionario area socio-statistico-economica.

Ciò alla luce di diverse considerazioni riguardanti, da un lato, la normale continuità rispetto al sistema ordinamentale previgente e, dall'altro, la dichiarata coerenza della preparazione accademica e professionale del titolo di laurea in Psicologia con le competenze riferite a questa Amministrazione.

Al riguardo, occorre in via preliminare precisare che al non più procrastinabile processo di innovazione e cambiamento della pubblica amministrazione – che non poteva non prendere l'avvio dalla riorganizzazione e razionalizzazione delle competenze, nonché dalla verifica dei fabbisogni di professionalità – ha cercato di dare risposta concreta il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Ministeri, sottoscritto il 14.9.2007, il quale, in tale ottica, ha provveduto a fissare la nuova struttura portante dell'ordinamento professionale, attraverso l'enunciazione di alcuni inequivocabili ed imprescindibili criteri chiave, cui conformarsi nella riclassificazione del personale.

In particolare, nell'ambito del processo di riforma del sistema di classificazione del personale, la definizione dei nuovi profili e con essa, l'individuazione dei relativi titoli di accesso, ha inteso garantire, tra l'altro, una migliore corrispondenza delle prestazioni lavorative dei dipendenti agli obiettivi istituzionali dell'Amministrazione in relazione ai quali i medesimi profili sono stati individuati, così come espressamente previsto dall'art. 7 del Contratto Collettivo del 14.09.2007.

E' stato infatti necessario procedere alla ricomposizione dei processi lavorativi e quindi alla definizione di profili professionali fortemente ricompattati rispetto a quelli definiti nel 2000, sulla scorta di una puntuale analisi delle attribuzioni ministeriali, alla luce del quadro di riferimento normativo che in questi anni si è fortemente evoluto.

Ciò posto, è evidente che la non semplice operazione di riattualizzazione dell'ordinamento professionale, tesa al superamento della frammentazione e rigidità del precedente modello, non poteva prescindere dal processo di riforma dei servizi pubblici per l'impiego, che ha investito nel recente passato la scrivente Amministrazione, con rilevanti ed inevitabili ripercussioni sugli obiettivi istituzionali.

Infatti, come noto, con il d. lgs. n. 469 del 23.12.1997, attuativo della legge n. 59/1997 (Legge Bassanini), si prevedeva il conferimento (*rectius* trasferimento) alle Regioni e agli Enti locali, di funzioni e compiti, in materia di mercato del lavoro – più specificamente in materia di collocamento e di politiche attive del lavoro – riservando allo Stato un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento.

In forza di tale normativa, nel corso del biennio 1999 – 2000, entravano in vigore i DD.P.C.M. con cui le risorse umane, strumentali ed informatiche, nonché le correlate risorse finanziarie passavano alle Regioni e alle rispettive Province, attuandosi quindi l'effettivo passaggio delle suddette competenze dalle strutture e dagli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai servizi regionali per l'impiego, appositamente previsti dal citato d. lgs. n. 469/1997.

Tale graduale processo veniva portato a definitivo compimento soltanto nell'anno 2005, con il conclusivo passaggio delle risorse anche per le regioni a statuto speciale della Valle d'Aosta e della Sardegna.

Nelle more, veniva definito nell'ambito del Contratto Collettivo integrativo di Amministrazione sottoscritto il 25 ottobre 2000, l'ordinamento professionale tuttora vigente, che ancora prevedeva tra i requisiti d'accesso ai profili dell'area socio-statistico-economica – essendo in via di completamento il riferito passaggio delle competenze in materia di servizi per l'impiego – il vecchio diploma di laurea in Psicologia.

Una volta dismesse definitivamente le richiamate competenze – che ben giustificavano l'esigenza di professionalità consone e adeguate allo svolgimento dei compiti strettamente connessi ai servizi di politica attiva per l'impiego – nell'attuale momento di rivisitazione del sistema ordinamentale, non si è ritenuto di mantenere il richiamato titolo di studio, in un'ottica di progressiva specializzazione sulle attività portanti individuate per i diversi profili professionali.

Pertanto, sulla scorta di una puntuale analisi delle attribuzioni istituzionali, nell'evidente esigenza di delineare profili professionali aderenti al mutato ambito delle proprie competenze, l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali, in sede di contrattazione integrativa sul nuovo sistema ordinamentale, hanno provveduto – nell'esercizio delle specifiche prerogative – a caratterizzare i medesimi profili attraverso il titolo di studio necessario per l'accesso dall'esterno (art. 7 del Contratto Collettivo), avendo cura di garantire la coerenza di tali titoli con le professionalità cui si riferiscono, come bene si legge nell'Allegato A del citato Contratto Collettivo del 14.9.2007.

Avendo sin qui illustrato le motivazioni in base alle quali la laurea in Psicologia è stata esclusa tra i titoli culturali previsti per l'accesso ai profili professionali di cui all'ipotesi di nuovo sistema ordinamentale, non può ora non sottolinearsi come il citato ordinamento – diversamente da quanto sostiene codesto Ordine – sia stato definito nel pieno rispetto dei criteri stabiliti dalle disposizioni del Contratto Collettivo di Comparto del 14.9.2007, come peraltro osservato dall'A.R.A.N., in sede di assistenza obbligatoria, ai sensi dell'art. 7, comma 3 del medesimo Contratto.

In particolare, in merito al rilievo "sulla impossibilità di eliminare requisiti d'accesso dall'esterno già presenti nelle declaratorie", si rimanda alla lettura dell'art. 7, del Contratto Collettivo del 14.09.2007 che, nel demandare alla contrattazione integrativa di Amministrazione la competenza sulla definizione dei profili professionali (comma 3), prevede quali elementi

caratterizzanti di ogni profilo, espressamente "il titolo di studio necessario per l'accesso dall'esterno, nonché il livello di complessità, responsabilità ed autonomia richiesto per lo svolgimento delle mansioni in esso ricomprese" (comma 2).

Si ritiene infine di osservare che il presunto lamentato danno nei confronti dei possessori del titolo di studio in Psicologia, si profilerebbe non già nell'esclusione alla partecipazione alle procedure concorsuali, ma, al contrario, in termini concreti, consentendo loro l'accesso ad un profilo quale quello di funzionario area socio-statistico-economica, i cui contenuti professionali esulano dalla formazione acquisita, svilendone di conseguenza la professionalità.

Tanto premesso, per tutto quanto sopra esposto, non può che concludersi per la legittimità e coerenza dell'operato dell'Amministrazione.

Confidando con la presente di aver fornito esauritivi ragguagli in ordine alla questione prospettata, si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Massimo PIANESE

